



REPUBBLICA ITALIANA

144/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Natale LONGO	Consigliere relatore
Aurelio LAINO	Consigliere
Roberto RIZZI	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritti al **n. 61785** del registro di segreteria,

promosso da:

- **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (già Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili)**, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici sono *ex lege* domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

Appellante

- **ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**, c.f. 800787505817 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Giannico (pec:avv.giuseppina.giannico@

postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (p.e.c.: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e Antonietta Coretti (pec: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), con domicilio eletto in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax 06/59056512);

Appellato e Appellante incidentali

Contro

- ... *Omissis*..., nato a ...*Omissis*... il ...*omissis*..., (c.f. ...*omissis*...) ed ivi residente alla via ...*omissis*..., rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Pompeo Pinto (pec giuseppepompeopinto@legalmail.it, con studio in Roma Via della Mendola 32;

Appellato

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la regione Lazio n. 386/2024, pubblicata il 26 luglio 2024.

VISTI gli atti di appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del giorno 7 maggio 2026, svolta con l'assistenza del segretario dott.ssa Maria Rita Cerroni, la relazione del relatore Cons. Natale Longo, l'avvocato dello Stato Michela Nardo per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'avvocato Sergio Preden in rappresentanza dell'Inps e l'avv. Giuseppe Pompeo Pinto per il pensionato.

Svolgimento del processo

Con la sentenza n. 386/2024, pubblicata il 26 luglio 2024, la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, ha accolto il ricorso del pensionato e, per l'effetto, ha dichiarato irripetibile l'importo di € 95.391,10, con conseguente obbligo in capo all'INPS di restituzione delle somme trattenute, maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale e dalla data delle singole trattenute se effettuate dopo la domanda, condannando altresì in solido le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese legali nei confronti del ricorrente.

In punto di fatto, il giudizio trae origine dall'originario erroneo computo ministeriale in pensione provvisoria (attribuita con nota n. 6/3115 del 30 luglio 1994) del servizio utile (33 anni di servizio, problematica peraltro riscontrata per un non precisato numero di ex dipendenti della soppressa Cassa per il Mezzogiorno, transitati nei ruoli ministeriali, con successivo licenziamento disciplinare della dipendente responsabile dell'accaduto), cui ha fatto seguito, a distanza di anni, il successivo corretto computo, sempre da parte degli uffici del Ministero, ai fini della pensione definitiva (decreto n. 333 del 31 marzo 2015), del servizio utile (pari complessivamente a 29 anni, 5 mesi e 11 giorni), con conseguente determinazione di un debito a carico del pensionato di euro 95.391,10 (per somme indebitamente corrisposte dal 1/4/1994 al 30/4/2016), che il Dicastero ha fatto oggetto di provvedimento di recupero.

Quanto alla vicenda processuale, occorre evidenziare che, a seguito

dell'originario ricorso giurisdizionale intentato dal pensionato, inizialmente la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio aveva respinto la domanda attorea (sentenza n. 435/2020), non avendo riscontrato l'esistenza di un legittimo affidamento del pensionato sulla correttezza del trattamento previdenziale provvisorio percepito.

Detta sentenza è stata peraltro annullata, con rinvio al primo giudice (ex art. 170, comma 4, del c.g.c.), dalla II Sezione centrale di appello della Corte dei conti con sentenza n. 364/2022, che ha ritenuto la sentenza gravata affetta da un'omessa o apparente motivazione su punti dirimenti della controversia concernenti questioni di fatto.

Il pensionato ha quindi riassunto il giudizio presso il giudice di prime cure, in diversa composizione, che, con l'impugnata sentenza n. 386/2024 ha deciso il giudizio nei termini già esposti.

Avverso la sentenza ha proposto appello innanzitutto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso come in epigrafe, che, dopo aver preliminarmente ripercorso i fatti di causa, ha articolato un unico motivo di impugnazione, per come di seguito compendiato.

1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 162 del d.p.r. 29/12/1973, n. 1092.

Secondo il Ministero, la sentenza impugnata avrebbe irragionevolmente riscontrato l'asserita sussistenza del requisito della buona fede in capo al ricorrente in ragione esclusivamente del lasso di tempo intercorso tra l'erronea pensione provvisoria e quella

definitiva, omettendo di considerare l'insieme delle circostanze di fatto che avrebbero dovuto invece condurre il giudicante a disconoscere la buona fede del ricorrente.

In proposito, il Ministero ha evidenziato, a sostegno della ritenuta carenza di buona fede del pensionato, che la pensione percepita era notevolmente superiore a quella dovuta, che nella sua istanza di pensionamento del 25 marzo 1994 il richiedente aveva indicato il servizio utile in anni 29.7.15 gg., che nella comunicazione di trattamento provvisorio di pensione del 30 luglio 1994 (prot.n. 6/3115) del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica era stata indicata la commisurazione dell'indennità integrativa speciale "(...) ai 33/40 di quella intera riferita alla data del .04.1994 e ridotta del 3% come previsto dall'art. 11, comma 16, della legge 24.12.1993, n. 537 "(norma applicabile anche per la pensione), che nella nota del 26 novembre 1994 n. 6/13491, sempre del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, veniva riportato che ai fini della pensione provvisoria "(...) per ogni tutela delle ragioni della Pubblica Amministrazione e a titolo cautelativo in relazione al continuo mutare della normativa, si è prevista una riduzione del trattamento provvisorio annuo lordo pari al 10%".

Secondo il Dicastero, il pensionato, attento alle proprie vicende retributive, "non poteva non essersi accorto" delle informazioni riportare nei suddetti atti e dunque dell'errato computo dell'anzianità contenuto nella liquidazione pensione, avente chiara natura provvisoria.

Pertanto, secondo il Ministero, non potrebbe ritenersi che il sig. ...*Omissis*... possa aver consolidato una situazione di legittimo affidamento volta ad attenuare il diritto-dovere dell'Amministrazione al recupero di quanto illegittimamente erogatogli; al contrario, il Dicastero ha sostenuto la rilevabilità secondo l'ordinaria diligenza, nel caso di specie, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione da parte del ricorrente, elemento questo indicato dalla sentenza della Corte dei conti - Sezioni Riunite - n. 2/2012/QM quale fattore caducante del succitato legittimo affidamento.

Pertanto, il Ministero ha evidenziato che, secondo il giudice contabile di nomofilachia, "il decorso di un pur lungo arco temporale fra la liquidazione provvisoria e quella definitiva di una pensione, non priva *ex se* l'ente previdenziale del diritto di ripetere l'indebito pensionistico eventualmente sorto *medio tempore*. Devono concorrere infatti ulteriori elementi di fatto, insieme a quel dato temporale, perché possa reputarsi concretizzato un legittimo affidamento del pensionato riguardo alla non modificabilità della situazione sostanziale scaturita dalla liquidazione provvisoria della rispettiva pensione; elementi non rinvenibili nella vertenza di cui trattasi".

Inoltre, il Ministero ha evidenziato che non sarebbe minimamente stato assolto l'onere probatorio, posto a carico della parte privata, tenuto conto che il giudice ha ritenuto sussistente il legittimo affidamento basandosi solo su un mero dato temporale.

Al contrario, secondo il Ministero, la carenza di legittimo affidamento e l'insussistenza della buona fede emergerebbero dai seguenti

elementi:

- a) la piena conoscenza da parte del ...*Omissis*..., dimostrata dai documenti e circostanze dianzi richiamate, della propria esatta anzianità lavorativa, di 29 anni (anziché 33), che ha pienamente legittimato il recupero delle somme indebitamente corrisposte a titolo di pensione;
- b) la richiamata operatività nel caso di specie dell'art. 162 del D.P.R. 29/12/1973, n. 1092, per il quale la pensione provvisoria, essendo suscettibile di conguagli, non può ingenerare sempre affidamento nel dipendente percettore della stessa;
- c) infine, sempre in ragione della predetta conoscenza da parte del ...*Omissis*... dell'esatta anzianità lavorativa, la non invocabilità dell'affidamento per il lasso temporale trascorso tra la pensione provvisoria e quella definitiva, alla luce dei principi statuiti in merito dalla Corte dei conti a Sezioni Riunite con la nota pronuncia n. 2/2012/QM.

Il Ministero ha quindi concluso chiedendo di riformare e/o annullare la sentenza gravata, con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi del giudizio.

Avverso la medesima sentenza ha proposto appello incidentale anche l'Inps, rappresentato e difeso come in epigrafe, che, dopo aver compendiato i fatti e la vicenda processuale, ha articolato un unico, seppur composito, motivo di appello, per come di seguito compendiato.

1) Violazione dell'articolo 162 del d.P.R. 1092/1973. Motivazione

omessa o meramente apparente.

In particolare, l'Inps ha evidenziato che il giudice territoriale non avrebbe affatto desunto la sussistenza del legittimo affidamento da "una serie di elementi" per come insegnato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, avendo valorizzato soltanto l'unico dato della consistenza del lasso di tempo trascorso fra la liquidazione provvisoria e la contestazione dell'indebito, itinerario argomentativo inadeguato tanto più considerato che il caso di specie si caratterizza per la condotta di un dipendente infedele (per come rilevato anche nella sentenza gravata).

Ai fini della ricostruzione della buona fede, anche l'Inps ha valorizzato la circostanza della corretta indicazione da parte del pensionato, nella lettera di dimissione, della sua anzianità di servizio, circostanza che per un verso consente di escludere che il pensionato abbia indotto in errore l'Ente, ma nel contempo che egli potesse aver confidato nella correttezza della liquidazione effettuata dall'Amministrazione.

Il giudice avrebbe semmai dovuto verificare ed accertare se la diversa, e maggiore, anzianità contributiva sulla scorta della quale è stato liquidato il trattamento provvisorio fosse o meno palese o comunque riconoscibile, riscontro invece del tutto assente nella sentenza gravata. L'Inps ha quindi concluso chiedendo di accogliere sia il gravame incidentale che quello principale.

Con memoria del 7/10/2025, si è costituito il sig. ...*Omissis*..., rappresentato e difeso come in epigrafe, il quale, dopo aver sintetizzato la vicenda processuale, ha contestato entrambi gli appelli,

articolando le motivazioni di seguito compendiate.

A) in via preliminare: entrambi gli atti di appello non si confrontano con le motivazioni di cui alla sentenza n. 364/2022 della sezione II giurisdizionale centrale d'appello.

Secondo l'appellato, nella menzionata sentenza di appello n. 364/2022, si rinvencono importati passaggi argomentativi, sia con riferimento a questioni preliminari che di merito, con riguardo alla buona fede del ricorrente, tra cui il rilievo secondo cui *“il giudice di prime cure trascura completamente di considerare, ai fini della valutazione della buona fede del percettore, la circostanza dell'avere il medesimo, in piena correttezza e trasparenza, nella propria domanda di dimissioni volontarie del 25 marzo 1994, indicato in modo sostanzialmente esatto la propria anzianità lavorativa in 29 anni, 7 mesi e 15 giorni se si considera che il riferimento per il calcolo della pensione definitiva, determinata con il decreto n. 333 del 31 marzo 2015, riporta la misura di 29 anni, 5 mesi e 11 giorni”*.

Parimenti, la suddetta sentenza di appello ha rilevato che il giudice di primo grado *<< tralascia di considerare che nella nota del 30 luglio 1994 vi è un riferimento alla decurtazione della pensione secondo la “percentuale prevista dall'art. 11, comma 16, della legge 24.12.1993, n. 537, a decorrere dal 1.4.1994” senza alcuna specificazione in merito alla percentuale decurtata; neppure dà conto del fatto che il richiamo alla decurtazione del 3% è riferito alla sola indennità integrativa speciale>>*.

Inoltre, sempre secondo il giudice di appello, la sentenza ivi gravata *<< rivela del tutto perplessa e apparente altresì la motivazione in ordine al valore da assegnare al contenuto della nota prot. 13491 del novembre 2014*

del MIT dove veniva in effetti indicata una riduzione della pensione del 10%, misura coerente con la riduzione percentuale riferita alle annualità al di sotto dei 35 anni, sino ai 29 effettivi, come previste dall'art. 11, comma 16, della legge 24.12.1993, n. 537. Non è possibile ricostruire l'iter logico attraverso il quale il primo giudice giunge ad affermare che "al tempo stesso, però, doveva risultargli palese come la riduzione del 10% "...a titolo cautelativo in relazione al continuo mutare della normativa..." (così la nota del Ministero del Bilancio del 26 novembre 1994 su richiamata) non avesse alcun fondamento nella predetta tabella A: preludendo quindi ad un ricalcolo della pensione stessa, in sede di liquidazione definitiva, in misura assai più vicina al 10% che al 3%>>.

Ancora, la menzionata sentenza di appello ha rilevato come <<Altro elemento del tutto tralasciato nella valutazione del giudice di prime cure è la circostanza, ben messa in rilievo oltre che dall'appellante anche dalla difesa del MIT, che lo stesso ...Omissis... ha subito il ritardo conseguente alla mancata emissione del decreto definitivo di pensione -"cosa comune" ad altri dipendenti della stessa amministrazione- a causa del fatto che un "funzionario infedele aveva lasciato molti dipendenti "in sospeso" con il solo provvedimento di pensione provvisoria" senza, in alcun modo, dare corso a tale circostanza>>.

B) Ancora in via preliminare - nullità degli atti di appello.

Secondo l'appellato, entrambi gli appelli conterrebbero motivazioni generiche, non riferibili alla violazione di alcuna norma, riproponendo questioni di fatto, in violazione della disciplina sull'appello pensionistico (SS.RR. sent. n. 10/QM/2000 del 24 ottobre 2000).

C) Sull'atto di appello del Ministero.

Secondo l'appellato, l'atto di appello sarebbe generico e quindi nullo, in quanto incentrato su espressioni indefinite e astratte (non poteva non essersi reso conto etc..).

Comunque, l'appello sarebbe anche infondato in quanto tutte le questioni sollevate sarebbero prive di giuridico fondamento:

a) la circostanza di avere indicato il corretto servizio utile a fini pensionistici nella domanda di dimissioni andrebbe semmai valutata positivamente, per come ritenuto nella menzionata sentenza di appello;

b) anche l'argomentazione relativa alla lettera del 30 luglio 1994 del Ministero del Bilancio e della programmazione economica (IIS commisurata ai 33/40) sarebbe stata analizzata dal giudice di appello e comunque essa fa riferimento agli scatti di contingenza e non agli anni di servizio (essendo commisurata all'età) e viene comunque riconosciuta "ove competa". La riduzione del 3% sull'importo della pensione non è mai stata stabilita in alcun documento (neanche in detta ultima nota), essendo stata indicata soltanto con riguardo all'IIS;

c) Con riguardo alla lettera del 26/11/1994 (l'unica che parla di decurtazione della pensione), essa prevede (per come riportato nella suddetta sentenza di appello) un abbattimento del 10% (non già del 3%) del trattamento pensionistico, che corrisponderebbe proprio ai 6 anni mancanti rispetto ai 35 previsti come minimo.

d) Le vicende giudiziarie ("plurime controversie giudiziali sempre vittoriosamente") evocate dall'Avvocatura Generale dello Stato, che

dovrebbero condurre alla presunzione di riconoscibilità dell'errore, sono già state valutate come "neutre" dalla menzionata sentenza di appello.

D) Sull'atto di appello incidentale dell'Inps.

Con riguardo all'appello incidentale dell'Inps, l'appellato, dopo aver eccepito la sua genericità, ha evidenziato che esso non ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui ha richiamato la sentenza delle SS.RR. n. 2/2012 laddove ha sottolineato la rilevanza del fattore tempo ("comunque al termine di tre anni"), sottolineando che nel caso di specie sono trascorsi oltre 20 anni tra le due liquidazioni del trattamento pensionistico e che il dipendente aveva correttamente indicato l'anzianità maturata nella domanda di dimissioni.

Inoltre, l'appellato, dopo aver evidenziato la sua assoluta estraneità, per come emergente dagli atti, rispetto alla vicenda complessiva del computo scorretto dei servizi utili a dipendenti dell'ex Agensud, ha evidenziato che l'amministrazione era fin dall'origine in possesso degli elementi utili alla corretta definizione del trattamento previdenziale, sottolineando la specialità della disciplina prevista in materia di indebito previdenziale (art. 52 della legge n. 88/1989, in combinato disposto con l'art. 13 della legge n. 412/1991).

L'appellato ha quindi concluso chiedendo di dichiarare la nullità o, in subordine, di respingere entrambi gli atti di appello, con vittoria di spese (difensore distrattario).

All'udienza del 6/11/2025, questa Corte, constatata l'assenza in aula del difensore dell'appellante Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, ha disposto, in applicazione dell'art. 196 c.g.c., il rinvio della trattazione del giudizio alla data odierna, con avvertenza che, ove il difensore non fosse comparso per la seconda volta all'udienza fissata, gli appelli sarebbero stati dichiarati improcedibili anche d'ufficio.

All'udienza odierna le parti presenti hanno ulteriormente illustrato le rispettive argomentazioni, insistendo nelle conclusioni già rassegnate,

Motivi della decisione

[1] In via preliminare, si dispone la riunione di tutti gli appelli intentati avverso la medesima sentenza (la n. 386/2024, pronunciata dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio) ai sensi dell'art. 184, comma 1, del codice di giustizia contabile, ai sensi del quale "Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo".

[2] Sempre in via preliminare, pare utile richiamare la disciplina vigente in materia di appello nella pensionistica pubblica, rientrante nella giurisdizione della Corte dei conti.

Come noto, l'art. 170 del codice di giustizia contabile espressamente prevede, in funzione limitativa dell'ambito di appellabilità delle sentenze in materia pensionistica, che "Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni".

Nel contempo, l'articolo 170, comma 4, del codice di giustizia contabile prevede che "Il giudice d'appello, quando annulla la sentenza del

giudice monocratico delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d'appello”.

La disposizione codicistica ha sostanzialmente riproposto il contenuto della previgente disposizione di cui all’art. 1, V comma, del d.l. n.453/1993, in ordine alla quale le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno avuto modo di affermare che “il legislatore ha inteso parificare a questioni di fatto in tutti i loro possibili aspetti” le questioni relative a dipendenza, classifica o aggravamento di infermità, poiché già oggetto di “un procedimento fortemente garantistico” in sede amministrativa.

In proposito, la menzionata giurisprudenza delle Sezioni riunite ha avuto cura di puntualizzare i criteri di distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto, precisando che:

- i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta;
- rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportano la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;
- è possibile dedurre in appello il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente (per tale intendendosi la motivazione che si estrinseca in argomentazioni non

idonee a rilevare la *ratio decidendi*);

- le questioni medico-legali relative a dipendenza, classifica e aggravamento di infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto, come sopra già detto, e possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti di cui al punto precedente.

[3] Tanto premesso, sia il Ministero che l'INPS hanno addotto, quale motivo di appello (congegnato in maniera sufficientemente articolata, diversamente da quanto ritenuto dalla parte resistente), la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 162 del DPR n.1092 del 1973, adducendo dunque, almeno nominativamente, una censura di diritto in coerenza con il disposto dell'articolo 170 del codice di giustizia contabile.

Tuttavia, dall'esame dell'articolata argomentazione a sostegno, emerge che in realtà la censura in esame, più che attenersi alla violazione e/o alla falsa interpretazione della disciplina vigente in materia, finisce per censurare l'attività di ricostruzione del giudice dell'affidamento del pensionato sulla correttezza dell'originaria determinazione (provvisoria) del trattamento pensionistico, dalla quale si è originato il riferimento indebito.

Peraltro, la censura in punto di diritto, per come qualificata dagli appellanti, deve ritenersi infondata, alla luce dell'esame del testo della pronuncia gravata e del complessivo dispiegarsi della vicenda processuale *sub iudice*.

Infatti, il giudice di prime cure, nella sentenza n.386/2024, ha

puntualmente richiamato la disciplina vigente in materia, corredandola dal riferimento, anche testuale, ai principali arresti delle Sezioni riunite della Corte dei conti (sent. n. 7/2007, n. 7/2011; n. 2/2012), cosicchè non può evidentemente riscontrarsi una violazione o scorretta interpretazione della disciplina in questione, ovvero della sua portata dispositiva e/o del suo ambito applicativo.

[4] Ad ogni modo, nell'ambito dell'unitario motivo di appello dispiegato, l'Inps ha altresì censurato la sentenza gravata ritenendola affetta da "motivazione omessa o meramente apparente", censura che peraltro può sostanzialmente evincersi anche dall'unitario motivo di appello articolato dal Ministero, seppure conformato in guisa di motivo di diritto *tout court*.

Anche questo motivo di appello si rivela tuttavia infondato.

Si è già rilevato, infatti, che la disciplina codicistica, per come interpretata dalla giurisprudenza contabile consolidata, ravvisa la sussistenza del vizio in questione soltanto qualora la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente (per tale intendendosi la motivazione che si estrinseca in argomentazioni non idonee a rilevare la *ratio decidendi*).

Orbene, nel caso di specie, il giudice di prime cure, dopo aver richiamato la disciplina vigente in materia e la giurisprudenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti, ha evidenziato che "la pensione provvisoria è stata attribuita con nota n. 6/3115 del 30 luglio 1994 e quella definitiva con decreto n. 333 del 31 marzo 2015 a causa della condotta di un dipendente infedele, e che il ricorrente aveva

correttamente indicato nella domanda di dimissioni l'anzianità di servizio in 29 anni, 7 mesi e 15 giorni.

Alla luce di quanto sopra e tenuto conto del tempo intercorso tra la liquidazione del trattamento provvisorio e provvedimento di recupero, sussiste il requisito della buona fede del ricorrente”.

Ritiene dunque il Collegio che non possa fondatamente affermarsi che la sentenza gravata si caratterizzi per una motivazione assente ovvero anche soltanto apparente.

Peraltro, quanto ai censurati limiti (comunque giammai integranti la censurata apparenza) del corredo motivatorio a sostegno dell'affidamento del pensionato, occorre evidenziare come la pronunzia gravata abbia dato essenzialmente seguito alla già richiamata sentenza di appello n. 364/2022, che aveva sostanzialmente dequotato alcuni ulteriori elementi ricostruttivi già valorizzati, in senso contrario alla domanda del pensionato, nella riferita sentenza della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la regione Lazio n. 435/2020 (annullata in appello) e negli scritti difensivi delle parti pubbliche.

In particolare, detta sentenza di appello, nell'annullare per apparenza motivatoria la sentenza di primo grado, ha infatti ritenuto:

- che la circostanza che il ...*Omissis*... aveva azionato “plurime controversie giudiziali sempre vittoriosamente”, era da ritenersi “del tutto neutra” a fini del riscontro della ritenuta rilevabilità dell'errore;
- che il giudice di primo grado aveva trascurato completamente di considerare, ai fini della valutazione della buona fede del percettore,

la circostanza dell'avere il medesimo, in piena correttezza e trasparenza, nella propria domanda di dimissioni volontarie del 25 marzo 1994, indicato in modo sostanzialmente esatto la propria anzianità lavorativa;

- che il giudice non aveva considerato che nella nota del 30 luglio 1994 vi è un riferimento alla decurtazione della pensione secondo la <<"percentuale prevista dall'art. 11, comma 16, della legge 24.12.1993, n. 537, a decorrere dal 1.4.1994" senza alcuna specificazione in merito alla percentuale decurtata; neppure dà conto del fatto che il richiamo alla decurtazione del 3% è riferito alla sola indennità integrativa speciale>>;

- che la motivazione della sentenza di primo grado si rivelava "perplessa e apparente" in ordine al valore da assegnare al contenuto della nota prot. 13491 del novembre 2014 del MIT dove veniva in effetti indicata una riduzione della pensione del 10%, misura coerente con la riduzione percentuale riferita alle annualità al di sotto dei 35 anni, sino ai 29 effettivi, come previste dall'art. 11, comma 16, della legge 24.12.1993, n. 537;

- che non era possibile <<ricostruire l'iter logico attraverso il quale il primo giudice giunge ad affermare che "al tempo stesso, però, doveva risultargli palese come la riduzione del 10% "...a titolo cautelativo in relazione al continuo mutare della normativa..." (così la nota del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 26 novembre 1994 su richiamata) non avesse alcun fondamento nella predetta tabella A: preludendo quindi ad un ricalcolo della pensione stessa, in sede di liquidazione definitiva,

in misura assai più vicina al 10% che al 3% ">>;

- che il pensionato aveva subito il riferito ritardo ultradecennale nella definizione del trattamento pensionistico definitivo, "senza, in alcun modo, aver determinato detto ritardo, riconducibile all'attività di un "funzionario infedele".

Orbene, ritiene conseguentemente il Collegio che la consistenza della motivazione della sentenza in questa sede gravata, comunque giammai qualificabile quale meramente apparente, debba esser valutata anche alla luce del tenore della suddetta sentenza di appello n. 364/2022 e del suo naturale effetto conformativo nei riguardi del giudice del rinvio.

Il motivo di appello non può dunque essere condiviso.

Pertanto e collusivamente, ritiene il Collegio che gli appelli avanzati in questa sede avverso la menzionata sentenza di prime cure debbano essere respinti, con conseguente conferma della statuizione di prime cure.

[5] Quanto alla regolamentazione delle spese di difesa, ritiene il Collegio di disporre la compensazione ex art. 92, secondo comma, cpc (richiamato dall'art. 31, ult co. cgc), siccome manipolato dal giudice delle leggi (cfr. C. cost. n. 77/2018) e da ritenersi applicabile anche ai giudizi pensionistici (arg. ex C. cost. n. 41/2020, per identità di *ratio*), in ragione della constatazione che l'Inps aveva avviato il recupero di un trattamento pensionistico oggettivamente non dovuto *in parte qua* e tenuto conto del diverso tenore delle sentenze contabili che (proprio in ragione della peculiarità della fattispecie) si sono succedute sulla

fattispecie concreta.

Nulla per le spese di giudizio, stante la gratuità del contenzioso pensionistico.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, previa riunione degli appelli iscritti al **n. 61785** del ruolo generale, intentati rispettivamente dal **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** e dall'**Inps**, li respinge, con conseguente conferma della sentenza gravata.

Compensa le spese di difesa.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Natale Longo

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Massimo LASALVIA

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 03/07/2026

IL DIRIGENTE

Massimo Biagi

Firmato digitalmente